



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE”

(LEGGE FINANZIARIA 2006)

INDICE

RELAZIONE.....	3
CAPO I	
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	18
Art. 1	
Disposizioni di carattere finanziario.....	18
Art. 2	
Agenzia per le Entrate della Regione Sardegna.....	19
Art. 3	
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.....	20
Art. 4	
Imposta regionale sulle attività turistiche ambientali.....	21
Art. 5	
Imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.....	22
Art. 6	
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale.....	23
Art. 7	
Disposizioni in materia di contabilità.....	23
CAPO II	
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTO.....	25
Art. 8	
Agenzia Regionale di Promozione Economica "Sardegna Promozione".....	25
Art. 9	
Disposizioni a favore degli enti locali.....	26
Art. 10	
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca.....	26
Art. 11	
Disposizioni in materia di agricoltura.....	28
Art. 12	
Disposizioni in materia di opere pubbliche.....	29
Art. 13	
Interventi a favore del sistema industriale.....	33
Art. 14	
Disposizioni in materia di lavoro.....	34
Art. 15	
Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport.....	34
Art. 16	
Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale.....	39
Art. 17	
Disposizioni in materia di trasporti.....	41

CAPO III	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.....	42
Art. 18	
Esodo personale ex legge regionale n. 42 del 1989.....	42
Art. 19	
Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale.....	43
CAPO IV	
DISPOSIZIONI DIVERSE.....	47
Art. 20	
Disposizioni varie.....	47
Art. 21	
Copertura finanziaria.....	47
Art. 22	
Entrata in vigore.....	48
TABELLA A.....	49
TABELLA B.....	51
TABELLA C.....	53
TABELLA C.....	54
(art. 1, comma 7 della presente legge).....	54
TABELLA D	
.....	60
TABELLA E.....	63
TABELLA F.....	67

RELAZIONE

PREMESSA

Il Disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2006 è steso secondo un principio di stretta coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008 approvato dal Consiglio Regionale.

Come noto infatti, le priorità contenute nel DPEF sono competitività, coesione ed occupazione, per uno sviluppo sostenibile.

La Finanziaria persegue questi obiettivi secondo interventi che verranno successivamente dettagliati salvaguardando al contempo alcune scelte strategiche maturate nel suo programma e nel dibattito consiliare svoltosi nel 2005.

Ci si riferisce in particolare al rafforzamento dell'azione di risanamento finanziario del bilancio regionale ed alla vertenza in atto con lo Stato per il riconoscimento delle quote di compartecipazione IVA in forma adeguata agli obiettivi previsti dallo Statuto, ed a quelle di compartecipazione IRPEF ingiustamente trattenute dall'Amministrazione Statale.

Nel Disegno di Legge Finanziaria inoltre vengono previsti alcuni nuovi regimi d'imposta che consentiranno di creare beneficio in termini di entrate relativamente ad attività economiche o di consumo dei beni isolani per le quali attualmente la Regione non ha nessuna forma di entrata né diretta né compartecipata.

Va notato a questo proposito che nel Disegno di Legge è prevista l'Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Entrate, quale strumento di supporto all'Amministrazione e di rafforzamento della politica regionale per le Entrate.

Il Disegno di Legge prevede stanziamenti complessivi significativamente maggiori rispetto al 2005.

In questo contesto prosegue comunque il risanamento finanziario del Bilancio. E' opportuno infatti sottolineare che, nel rispetto di quanto previsto dal DPEF, l'ulteriore indebitamento autorizzato, pari a euro 165 759.000 raggiunge il 2,7% delle spese previste su Fondi Regionali ed Assegnazioni statali. Questo consente di accelerare la riduzione del ricorso all'indebitamento (che ancora nel 2004 era pari a più del 20% sulle spese previste) ed allo stesso tempo, per la prima volta dopo cinque anni, porta ad un riduzione dello stock del debito regionale.

Relativamente alle Entrate da compartecipazione il Disegno di Legge tiene conto della previsione di una compartecipazione IVA al 70% per il 2006, nonché ad un recupero delle compartecipazioni IVA del 2004 e 2005 (rispettivamente al 40% ed al 55%) da utilizzare per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione. Parimenti, all'abbattimento del Disavanzo di amministrazione viene destinata una previsione di entrate per arretrati di compartecipazione IRPEF pari a euro 1.500.000.000.

Prima di passare all'illustrazione dell'articolato pare utile sottolineare che:

- Per quanto riguarda la competitività del sistema regionale il Disegno di Legge prevede interventi particolarmente rilevanti nel campo dell'istruzione (soprattutto contro la dispersione scolastica), dei nuovi regimi di aiuto alle imprese (in esenzione di notifica) e di interventi a favore dell'innovazione, della ricerca e dell'associazionismo economico. A rafforzamento di questo insieme di interventi per le imprese viene prevista l'istituzione dell'Agenzia Sardegna Promozione . Sempre sul tema della competitività, infine, si configura un ampio intervento per la diffusione della Lingua inglese (Sardegna speaks English).

- Relativamente agli interventi sulla coesione sociale e territoriale si può qui richiamare un insieme di azioni relative alla lotta contro il disagio psico-fisico, nonché il rafforzamento di quelle straordinarie per il lavoro con il piano “Sardegna fatti bella” attraverso il quale verranno impiegati, con l’ausilio dei Comuni, un significativo numero di disoccupati. Sempre in termini di coesione sociale il Disegno di Legge prevede un insieme di interventi coordinati per la casa e per il risanamento delle zone urbane degradate.

Pare opportuno sottolineare, infine, che gli interventi per gli Enti locali sono previsti in aumento del 5% e, soprattutto, aumentano le azioni che la Regione compie con delega diretta a Comuni e Province.

INTRODUZIONE ALL’ARTICOLATO

I Disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati rappresentano gli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria della Regione, ai termini dell’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983. Il presente disegno di legge finanziaria si presenta composto da 22 articoli raggruppati in 4 capi.

CAPO I

Articolo 1 – Disposizioni di carattere finanziario.

I commi da 1 a 4 dispongono in merito al ricorso al credito sia quale fonte per il raggiungimento del pareggio di bilancio a favore delle spese destinate ad investimento, per euro 165.759.000 – trattasi dell’indebitamento più basso degli ultimi 10 anni e inferiore al 70% rispetto a quello autorizzato nel 2005 –, sia a parziale copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31.12.2005 (stimato in euro 3.166.598.000) per un importo di euro 1.316.590.000, essendo la parte restante coperta con entrate proprie.

Comma 5. Prevede le risorse destinate alla copertura di nuovi progetti di legge, elencati nelle Tab. A e B, allegata al presente disegno di legge.

Commi 6, 7 e 8 determinano, nelle apposite Tab. C, D ed E, le autorizzazioni di spesa già previste da disposizioni di legge vigenti o che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione.

Comma 9. Ripropone le deroghe già previste dalla legge finanziaria del 2005 a favore degli Enti locali per il rispetto da parte degli stessi del patto di stabilità.

Commi 10 e 11. Dispongono il riversamento delle entrate del bilancio regionale di disponibilità sussistente in conto della contabilità speciale ex L. 402/94 e dai fondi di rotazione, per un importo complessivo pari a euro 20.070.000.

Comma 12. Dall’esame dei fondi bancari relativi all’art. 12 della legge regionale 16/83 risulta l’assenza di garanzie regionali in essere e la mancanza di erogazioni per le spese del Comitato bancario (al quale l’art. 10 della stessa legge affida il compito di decidere sulla concessione del prestito agevolato). È stato riscontrato, inoltre, che le spese per il funzionamento di tale Comitato, diversamente da quanto stabilito dall’art. 12 della legge in esame (che prevede l’addebitamento sul fondo garanzie), sono state finora addebitate dalle banche sul fondo di cui all’art. 12 (relativo alla concessione dei prestiti agevolati). Pertanto, il comma è proposto al fine di ricondurre le spese del comitato nell’ambito del fondo principale relativo all’art. 2 della legge regionale 16/83 e poter procedere alla chiusura del fondo garanzie (di fatto utilizzato).

Commi 13 e 14. Disciplinano in materia di comitati di gestione dei fondi per la concessione di provvidenze creditizie costituiti con risorse regionali, prevedendo la soppressione degli stessi e la riconduzione, in capo all’Assessorato competente, del provvedimento di concessione; ciò al fine di razionalizzare la relativa spesa.

Articolo 2 – Agenzia per le entrate.

Inutile rammentare l'importante vertenza in corso nei confronti dello Stato per la rivendicazione delle compartecipazioni regionali riferite, in particolare, alle quote I.V.A. e I.R.P.E.F., che – come noto – sono diminuite, in valore reale, di circa l'11% a fronte di un considerevole aumento del gettito nazionale, pari ad oltre l'80% nel periodo dal 1991 ad oggi. Questa situazione ha creato notevoli squilibri nella finanza regionale, che un'attenta e puntuale vigilanza sulla stessa avrebbe certamente potuto evitare o quanto meno limitare. Scopo della disposizione, pertanto, del presente articolo è l'istituzione della Agenzia per le entrate quale strumento specialistico a supporto e rafforzamento dell'Amministrazione regionale nella politica delle entrate.

Articoli 3, 4 e 5 – Istituzione di nuovi tributi.

Dispongono sull'istituzione di appositi tributi regionali, a' termini dell'articolo 5, lett. i) dello Statuto regionale, che gravano su soggetti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o, per l'imposta sulle plusvalenze realizzate nella compravendite di seconde case (art. 3), con domicilio fiscale in Sardegna da meno di 24 mesi. L'introito proveniente dalle imposte di cui agli artt. 3 e 4 è per il 25 per cento destinato al Comune nel quale è generato e per il restante 75 per cento destinato ad un fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale (articolo 6).

Articolo 7 – Disposizioni in materia di contabilità.

Il comma 1 modifica sostanzialmente il vigente sistema di controllo effettuato dalla Ragioneria, finora limitato a verificare solo formalmente la legittimità contabile dell'impegno di spesa e che, quindi, prescinde da qualsiasi verifica di legalità contabile. Il presente comma reintroduce in capo alla stessa Ragioneria l'attività di controllo di legittimità contabile dell'atto di impegno. Attività diretta ad accertare la giuridica sussistenza di un titolo formalmente idoneo a giustificare la spesa e ad attestarne la regolarità. Ciò soprattutto al fine di porre un freno alla formazione di residui passivi, che costituiscono la posta più rilevante nella formazione del disavanzo di bilancio

Il comma 2 pone in capo alla Ragioneria le operazioni di commutazione al fine di registrare puntualmente in contabilità gli impegni e di pagamenti collegati ad accertamenti e riscossioni in entrata.

I commi da 3 a 8 disciplinano in ordine alle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, sempre con la finalità di porre ordine sulle scritture contabili.

Il comma 9 riporta, infine, ai fini di un puntuale riscontro e coordinamento in materia di entrate di provenienza statale (assegnazioni statali), la relativa competenza in capo all'Assessore al bilancio

CAPO II

L'Articolo 8 istituisce l'Agenzia Governativa Regionale "Sardegna Promozione" quale strumento fondamentale per evitare da un lato tutte le sovrapposizioni e i doppioni di competenza degli enti e dei vari organismi che operano nei settori del turismo dell'artigianato tipico e dell'agro-alimentare e dall'altro potenziare la capacità di penetrazione dei prodotti regionali nei mercati italiani ed esteri.

L'Articolo 9 detta norme a favore degli Enti Locali e prevede:

- al comma 1 il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 24 della L.R. 4/2000 rivolti prioritariamente alla qualificazione dei servizi degli enti locali, alla valorizzazione e gestione di beni culturali e alla cura e manutenzione del patrimonio boschivo comunale;
- il comma 2, lo stanziamento di euro 500.000 per la concessione di contributi ai comuni per la ristrutturazione di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi;

- il comma 3, la destinazione prioritaria degli stanziamenti di cui all'articolo 19 della L.R. 37/1998 per il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione;
- al comma 4, in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 29/1998, una norma finalizzata al recupero del patrimonio edilizio privato dei centri storici, in sinergia con la riqualificazione delle urbanizzazioni pubbliche previste dalle risorse del POR Sardegna e della "Riserva aree urbane", di cui alle delibere CIPE destinate esclusivamente alle infrastrutture pubbliche;
- al comma 5 la realizzazione di progetti pilota finalizzati al recupero e alla rivitalizzazione turistico economica dei centri storici di paesi siti in prossimità delle coste.

L'Articolo 10 fa riferimento agli interventi in materia di ambiente, caccia e pesca.

- il comma 1 prevede la spesa di 1.400.000 euro necessaria a garantire tempestivi ed efficienti interventi di manutenzione delle opere realizzate all'interno del comparto naturalistico e ambientale delle zone umide di Molentargius;
- il comma 2 al fine di favorire la raccolta differenziata di cui alla L.R. 7/2002, art. 14, comma 19, prevede la concessione di un contributo agli enti locali che provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l'utilizzo di impianti di incenerimento o termovalorizzazione;
- il comma 3 intende manifestare, attraverso una cospicua dotazione finanziaria la volontà da parte dell'Amministrazione Regionale di riprendere una politica attiva sulle aree protette di competenza regionale, attraverso l'attivazione funzionale dei parchi e delle riserve naturali da istituirsi ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n. 31;
- il quarto comma è relativo alla redazione della Carta della Natura prevista dalla L. 394/91, già avviata a livello sperimentale, e in via di completamento mediante una apposita convenzione con l'APAT che partecipa mettendo a disposizione la somma di 80.000 euro;
- al comma 5 si prevede uno stanziamento di euro 260.000 per il funzionamento dell'U.V.A.R. (Ufficio Regionale di Impatto Ambientale); infatti la deliberazione n. 38/32 di modifica della deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 che ha profondamente riformato le modalità per la conduzione delle procedure di impatto ambientale, ha istituito il predetto ufficio. Lo stanziamento suddetto si rende necessario ai fini della utilizzazione di consulenti esterni, da selezionare mediante bando, con profili professionali necessari a completare la multidisciplinarietà dell'Ufficio valutazioni ancora largamente incompleta. Una quota parte delle risorse verrà utilizzata per l'integrazione degli strumenti informatici e conoscitivi nonché per integrare i processi formativi.
- Al comma 7 vengono recepiti i contenuti del decreto legislativo 18.2.2005, n. 59 con il quale lo Stato ha pienamente recepito la direttiva comunitaria 96/61 CE del 24.09.1996 in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che prevede, per le aziende soggette a tale disciplina, il rilascio di un'autorizzazione integrata (AIA). In particolare tale autorizzazione rappresenta una svolta fondamentale all'approccio fin qui adottato dagli stati europei in tema di autorizzazioni di carattere ambientale, in quanto vincola l'Autorità competente ad effettuare un approfondito ed unitario esame delle diverse matrici ambientali interessate dall'inquinamento ed un attenta disamina di tutte le parti costituenti l'impianto al fine di verificarne la compatibilità con l'impiego della migliore tecnologia disponibile (BAT), così come previsto nella direttiva succitata. Tale autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni materia ambientale previste dalle vigenti norme.

Nelle more della piena entrata in operatività delle Province, alle quali con apposito disegno di legge l'Amministrazione regionale ha previsto il trasferimento delle competenze in materia di IPPC, la Regione dovrà provvedere, per le imprese soggette a IPPC, al rilascio delle AIA entro il termine di 150 gg. a far data dalla richiesta e comunque non oltre il 31.10.2007.

La complessità del procedimento comporta, oltre il potenziamento della competente struttura in capo al Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, la disponibilità di fondi per la necessaria attività di supporto tecnico scientifico nella fase di istruttoria tecnica, prevista in capo all'ARPA, quantificabili in euro 200.000,00 annui per le annualità 2006 e 2007, somme che possono essere considerate a titolo di anticipo in quanto le imprese soggette al suddetto D.Lvo sono tenute al pagamento di apposite tariffe per l'istruttoria tecnica e per i relativi controlli.

- Al comma 8 in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici che opera in coordinamento con il catasto nazionale e svolge compiti ben precisi quali:
 - 1) individuare i siti di trasmissione degli impianti di telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione;
 - 2) definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv;
 - 3) individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il catasto, istituito dalla Regione, sarà gestito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS), e dovrà essere anche uno strumento che darà modo alla stessa ARPAS di acquisire le conoscenze per esprimere le proprie valutazioni in merito all'ubicazione di nuovi impianti nonché alle proposte di risanamento degli impianti esistenti che non rispettano i limiti delle emissioni previsti dal DPCM 8 luglio 2003.

Il comma 11 prevede l'istituzione dell'Ufficio Tecnico del Piano di Tutela delle acque quale strumento tecnico di attuazione del Piano di Tutela delle Acque previsto dal D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152. In Sardegna il decreto è stato recepito con la Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (art. 2) che ha dato incarico all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di redigere il Piano di Tutela delle Acque suddetto.

Il PTA è lo strumento mediante il quale, ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4, del decreto, vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure necessarie per la tutela integrata quali-quantitativa della risorsa idrica.

Le linee generali del PTA sono state adottate con delibera di Giunta regionale n. 17/15 del 12.4.2005. A seguito della consultazione pubblica e della concertazione con Province e Autorità d'ambito, la Giunta regionale con delibera n. 47/18 del 15.10.2005 ha approvato in definitiva le linee generali del PTA disponendo, ai sensi dell'articolo 2 della citata L.R. 14/00, l'invio al Consiglio regionale del documento sintetico.

Le norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna" all'articolo 6 dispongono la costituzione dell'Ufficio del Piano di Tutela delle Acque (di seguito U.P.T.A.) per le attività connesse all'organizzazione, gestione, aggiornamento ed attuazione del PTA. Tra gli altri compiti l'UPTA dovrà occuparsi dell'aggiornamento e verifica dello stato di attuazione del PTA e del quadro conoscitivo, del Monitoraggio delle misure di tutela quali-quantitativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, del coordinamento con gli altri Piani costituenti il PdB della Sardegna, della divulgazione dei dati sullo stato ambientale ed in particolare sullo stato di qualità delle acque superficiali sotterranee.

Il comma 12 prevede il trasferimento alle Province delle competenze di cui all'articolo 59 della L.R. 23/98 sostituendo la previsione dell'istituto del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica con quello dell'indennizzo al fine di un contenimento della spesa.

Con i commi 13 e 14 viene trasferita alle Province la competenza di rilascio delle licenze di pesca mentre l'art. 15 prevede una norma di conservazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione del Piano forestale ambientale.

Articolo 11 - disposizioni in materia agricoltura.

Comma 1: è previsto l'adeguamento degli allevamenti zootecnici alle prescrizioni comunitarie in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato ai nitrati elevando il tetto di aiuti previsto nella misura POR 4.9. dal 40 al 70% della spesa ammissibile.

Comma 2: prevede un stanziamento di 3.000.000 di euro a valere sui fondi della L. 499/99 per contrastare la comparsa di numerosi focolai di peste suina africana mediante l'erogazione di finanziamenti ai Comuni per prevenire l'insorgenza della malattia ed evitare il diffondersi del virus.

Comma 3: sono definite le risorse necessarie al fine del concreto avvio delle attività dell'ARSEA Sardegna, mentre al comma 4 si specifica l'inquadramento giuridico, economico e previdenziale del personale della Regione e degli Enti strumentali assegnato alla predetta Agenzia.

Comma 5: si prevede l'istituzione dell'Anagrafe delle Aziende agricole della Sardegna mentre nel successivo comma 6 la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli enti di assistenza agricola per le attività di istituzione e tenuta della suddetta anagrafe.

Comma 7: prevede l'ulteriore proroga dei comandi del personale tecnico degli enti regionali e delle ASL presso l'Assessorato dell'Agricoltura finalizzati all'attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2000 (Blue Tongue).

Comma 8: autorizza la somma di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di Bonifica che non usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua.

Comma 9: prevede l'autorizzazione della spesa di euro 2.000.000 al fine della copertura degli oneri relativi alle procedura di liquidazione del SAR.

Comma 10: con lo stanziamento di euro 300.000 incentiva la concentrazione dei Consorzi fidi operanti in Sardegna al fine di costituire, attraverso una maggiore solidità patrimoniale, più ampie garanzie a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese agricole e zootecniche della Sardegna.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di opere pubbliche

Comma 1. La disposizione normativa proposta al primo comma ha il precipuo scopo di consentire l'utilizzo, con gestione diretta da parte degli Uffici regionali, delle risorse destinate ad interventi classificati "di competenza regionale" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/87 il cui mancato utilizzo da parte degli enti concessionari, per motivazioni varie riconducibili comunque a responsabilità dell'Ente, vanifica di fatto le finalità della originaria programmazione regionale per le opere di propria competenza. La semplice revoca "finanziaria", in questi casi, penalizzerebbe la tempestività dell'intervento che, invece, previa conferma programmatica da parte della Giunta regionale e riassegnazione sul medesimo capitolo di spesa, può proseguire a cura diretta dell'Assessorato titolare della materia.

Comma 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono utilizzate una parte di risorse già destinate ad interventi nel settore delle infrastrutture portuali che per cause diverse non potranno essere avviati. Viceversa, vi sono altri interventi urgenti di completamento e ristrutturazione che interessano un gran numero di strutture portuali isolate che potranno essere avviati grazie alla riprogrammazione delle risorse liberate.

Comma 3. La proposta normativa trova giustificazione nella necessità di garantire, attraverso specifiche procedure di monitoraggio, maggiore efficienza, efficacia ed economicità, agli interventi oggetto di finanziamento regionale. Nel rispetto di quanto specificamente statuito a livello comunitario, nazionale e recentemente a livello regionale, la disposizione si propone di contribuire

concretamente alla risoluzione di una delle annose problematiche che contraddistinguono gli Uffici competenti in materia di attuazione di programmi di opere pubbliche, di fatto impossibilitati, a causa dell'ormai consolidato sottodimensionamento del proprio organico, oltretutto a motivo della scarsità di risorse finanziarie specificamente destinabili, ad assicurare l'indispensabile attività di monitoraggio relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega. Detta attività, infatti, risulta indispensabile al fine di garantire eventuali azioni correttive, necessarie in presenza di fattori ostativi la compiuta e regolare esecuzione dell'attività programmata, rappresentando un valido mezzo di intervento in presenza di un ingiustificato allungamento dei termini procedurali di esecuzione delle opere da parte degli Enti attuatori e, conseguentemente, un efficace freno al grave fenomeno della formazione dei residui passivi. Ciò senza incidere sul bilancio regionale, poiché in virtù della specifica caratterizzazione assunta non necessita di copertura finanziaria gravando direttamente sul finanziamento complessivamente destinato alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Comma 4. La proposta in oggetto riguarda, sostanzialmente, le procedure per l'approvazione del Piano di Bacino Unico Regionale o dei Piani Stralcio di Bacino di cui alla legge 183/89 articolo 17. Tale norma si rende necessaria al fine di colmare il vuoto normativo derivante dal mancato recepimento nella Regione Sardegna della Legge 183/89 concernente " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si consente in tal modo di radicare il procedimento di approvazione ad un riferimento normativo proprio dando attuazione certa, dal punto di vista della legittimità giuridica agli atti di pianificazione di bacino.

Comma 5. Il comma integra quanto già disposto in merito alla gestione liquidatoria dall'articolo 5 della legge regionale 7/05; difatti nel rinviare ad alcune disposizioni di legge relative alla procedura di liquidazione dell'Ente Minerario Sardo si è, in detta sede, ommesso il richiamo all'articolo 7 u.c. della L.R. 33/98 che prevede espressamente l'automatico succedere dell'Amministrazione regionale - al termine delle operazioni di liquidazione - in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ente in liquidazione.

Commi 6. La proposta normativa avanzata ha lo scopo di garantire continuità e celerità agli interventi attualmente in corso e relativi alle opere idrauliche rientranti nel sistema delle infrastrutture idriche a supporto del Servizio Idrico Integrato. Pertanto si dispone, mediante lo strumento della convenzione di finanziamento, il trasferimento in capo all'E.S.A.F. S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (in attesa del perfezionamento dell'operazione di fusione che originerà il futuro Gestore Unico), della titolarità dell'affidamento degli interventi identificati dagli articoli 4 e 5 della L.R. 24/87,

Comma 7. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 53/22 del 23.12.2004 veniva fatto proprio in sede politica il contenuto delle norme transitorie dello Statuto della Società ESAF S.p.A. e più precisamente la volontà dell'Amministrazione Regionale di rendere temporanea la propria partecipazione (attraverso l'Ente) al capitale sociale del nuovo gestore unico. Difatti nelle premesse richiamavano le norme transitorie nella parte in cui esse "prevedono che entro un anno dal deposito dello Statuto nel registro delle imprese, i Comuni debbano detenere almeno il 75% del capitale complessivo, costituito da azioni ordinarie. Entro i successivi 4 anni (entro 5 anni dal deposito dello Statuto) è previsto, infine, il completo possesso delle azioni ordinarie da parte dei Comuni e la definitiva uscita della Regione Sardegna. Come è noto è in corso il processo di fusione tra i più importanti gestori delle risorse idriche in Sardegna attualmente consorziati in SIDRIS che porterà alla nascita del nuovo gestore unico ABBANOVA S.p.A.. Gli atti relativi al processo di fusione espongono chiaramente due aspetti:

Volontà di attribuire una partecipazione azionaria di €. 16.725.829,00 all'Ente ESAF in liquidazione; esplicito riferimento alla temporaneità della partecipazione dell'Amministrazione regionale contenuto negli articoli 9 e 40 dello statuto della futura società ABBANOVA S.p.A., depositato unitamente al progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Cagliari.

Ciò posto con la norma che si propone si vuole rendere più celere il “disimpegno” regionale consentendo la diretta gestione delle partecipazioni in capo all'Assessorato dei Lavori Pubblici, che curerà tra le altre cose anche il processo di progressiva dismissione a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna.

Comma 8. Il comma in oggetto consente la realizzazione dei programmi di costruzione ed ampliamento delle opere cimiteriali di cui alla L.R. 1/99, volti però a favorire gli interventi considerati più urgenti prescindendo pertanto dalle possibilità finanziarie dell'Ente Locale interessato. Difatti in passato, la necessità di un cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Comunali, spesso in situazione di dissesto finanziario, ha comportato che interventi di primaria necessità ed urgenza non potessero essere richiesti o inseriti in programma per mancanza di risorse destinabili dall'Ente Locale a dette finalità.

Pertanto la norma in oggetto abroga il disposto dell'articolo 34, comma 1, della L.R. 1/1999 nella parte in cui prevede che il contributo sia limitato all'80% della spesa necessaria, consentendo la predisposizione di programmi di spesa rivolti a soddisfare le richieste del avanzate dal “territorio” in termini di necessità, urgenza e fattibilità degli interventi. L'applicazione della disposizione proposta svolge i propri effetti anche sul programma d'intervento relativo alle risorse stanziato nell'anno 2005.

Comma 9. La norma proposta ha lo scopo di consentire la realizzazione di nuovi programmi sperimentali in materia di edilizia residenziale pubblica. In proposito si richiamano le priorità già inserite nel DPEF 2006-2008 per il settore, e più precisamente la volontà di realizzare programmi per concorsi di idee e progettazione per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli I.A.C.P. ed interventi di costruzione e recupero, ovvero acquisto e recupero, di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

Comma 10. Il comma in oggetto stabilisce il nuovo tetto di mutuo concedibile ai sensi della L.R. 32/85 e s.m.i. nonché l'aumento della durata del mutuo sino ad un massimo di 20 anni. L'esigenza di tali modifiche scaturisce dall'attuale disinteresse nei confronti di uno strumento di agevolazione non più adeguato alle richieste dell'utenza per l'accesso alla prima casa di civile abitazione. L'importo massimo attualmente concedibile, pari ad €. 72.640,00, risulta infatti ormai insufficiente per far fronte alle spese legate all'acquisto di una casa nonché alla sua costruzione. Così come la durata massima di mutuo, pari attualmente a dieci o quindici anni, non è ormai concorrenziale rispetto alle offerte proposte dagli Istituti di Credito. L'incremento della durata del mutuo comporterà infatti una diminuzione dell'importo della rata cui devono far fronte semestralmente i mutuatari. In particolare ogni famiglia potrà risparmiare mensilmente circa €. 124 a fronte di un mutuo ventennale di €. 90.000, (si passerebbe infatti da una rata semestrale di €. 3.535, pari ad €. 589 mensili, per un mutuo quindicennale, ad una rata semestrale di €. 2.790, pari a €. 465 mensili, per un mutuo ventennale). E' inoltre introdotta, per famiglie di nuova formazione, al di sotto di una determinata soglia di reddito, la formula del mutuo a tasso zero.

Comma 11. Il comma individua:

- la fattispecie degli interventi volti al superamento di situazioni di rischio e che rispondono a prescrizioni normative in materia di prevenzione quali, in particolare, gli adeguamenti dei posti di lavoro alla legislazione antinfortunistica ed antincendio (L.626/94);
- la fattispecie degli interventi che, in deroga alle rigorose misure di salvaguardia del territorio introdotte dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 in materia di tutela del territorio regionale (divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonché di approvazione, sottoscrizione e rinnovo di convenzioni di lottizzazione entro una fascia di rispetto costiera) possono essere autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge. Più precisamente la realizzazione di interventi pubblici finanziati dall'UE, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali. Per questi interventi le autorizzazioni possono essere rilasciate sulla base di

appositi criteri determinati dalla Giunta Regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell'articolo 2 pubblicati sul BURAS.

Per i suddetti interventi sono richiesti maggiori tempi, in relazione al coinvolgimento dei numerosi Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni obbligatorie nel primo caso e per la necessità di adottare di volta in volta appositi provvedimenti deliberativi nel secondo caso.

Tutto ciò determina l'esigenza di un prolungamento - che si ritiene congruo in una annualità aggiuntiva - dei termini previsti dalla L.R. 15/02, art. 3, per l'impegno delle relative somme da parte delle stazioni appaltanti e dei termini previsti dalla L.R. 11/83 per l'impegno delle relative somme sul bilancio regionale.

Comma 12. La norma in oggetto ha lo scopo di salvaguardare l'esecuzione dei programmi di spesa relativi agli interventi a difesa dell'assetto idrogeologico del territorio. Parte delle risorse destinate a detti interventi, finanziati con risorse statali a destinazione vincolata, non saranno impegnate entro la fine del corrente anno, ciò comporta la necessità di stabilirne la loro permanenza in bilancio in qualità di residui di stanziamento al fine di poter assumere il relativo impegno di spesa entro l'esercizio finanziario 2006.

Comma 13. Il comma in oggetto, abrogando la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggio ERP, consente che tale misura non debba essere fissata con legge regionale, ma possa essere stabilita direttamente dai Comuni in quanto in capo agli stessi ricade l'onere finanziario per la copertura di tali spese.

Comma 14. La disposizione in oggetto si ritiene necessaria alla luce delle modificazioni introdotte nell'ambito del settore idrico con l'attuazione della legge Galli in Sardegna. Difatti i commi cassati prevedevano il recupero delle annualità per i mutui regionali contratti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, con carico sulla tariffa praticata dagli enti regionali di gestione del Servizio. Lo scenario attuale - caratterizzato dall'esistenza di un programma pluriennale (Piano d'Ambito) che contempla gli interventi da effettuarsi sulle infrastrutture e sugli impianti del settore e la individuazione di un gestore che attraverso l'applicazione della tariffa unica è in grado di autorigenerare le risorse impiegate nel sistema consentendo altresì l'ammortamento degli stessi fattori produttivi ad utilità pluriennale realizzati ed utilizzati nella gestione del sistema idrico - porta a considerare non opportunamente applicabili le disposizioni oggetto di proposta abrogativa.

Commi 15 e seguenti. Trattasi di norme, alcune consuete, di autorizzazione alle spese specificate nei commi medesimi.

Commi da 27 a 31. Intendono superare alcune difficoltà interpretative evidenziate nel completamento dell'iter procedurale inerente l'erogazione dei contributi in favore dei privati di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. n. 14/99. Tali difficoltà sono connesse ad una serie di presupposti in rapporto al titolo degli aventi diritto a richiedere sia il contributo ex art. 4 che quello integrativo ex art. 6 della citata L.R. n. 14/99. Di fatto, il comma 27 non incide sull'aspetto finanziario ma, chiarisce che i benefici di cui all'art. 4 della L. R. 14/99, sono concessi ai proprietari già assegnatari di area e destinatari di contributo ai sensi della Legge 10 gennaio 1952 n. 9, art. 1, lett. i), ma che alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 14/99 non abbiano iniziato o portato a termine la costruzione dell'alloggio per la mancata erogazione del contributo dovuta all'esaurimento delle risorse di cui alla citata L. n. 9/1952 art. 1 lett. i). Si specifica inoltre che la titolarità inerente la procedura di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 14/99 è assegnata alle rispettive Amministrazioni Comunali di Gairo, Cardedu e Osini.

Da una lettura strettamente letterale del testo originario, parrebbe che abbiano titolo a richiedere il contributo integrativo esclusivamente coloro che attualmente detengono un alloggio assegnato in via provvisoria e al cui rilascio è subordinata l'erogazione del conguaglio del contributo. Limitare il saldo del contributo soltanto agli aventi diritto già detentori di alloggio assegnato in via provvisoria comporterebbe una disparità di trattamento tra analoghe situazioni e contrasterebbe, peraltro,

sensibilmente, con la natura esclusivamente risarcitoria dell'agevolazione. Infatti la mancata applicazione della norma a coloro che hanno già rilasciato l'alloggio, andrebbe sicuramente contro lo spirito della L.R. n. 14/99 che non ha inteso, senz'altro, pregiudicare il diritto al saldo del contributo integrativo all'avente diritto che ha provveduto a rilasciare l'alloggio prima dell'entrata in vigore della L.R. n.14/99. Risulta pertanto corretto, e conforme allo spirito del legislatore, che il contributo integrativo di cui all'art. 6 sia erogato anche a tutti gli aventi diritto ancorché in attesa di conguaglio. Occorre sottolineare che è logicamente consequenziale, per chi eventualmente detiene un alloggio assegnato in via provvisoria, che il conguaglio del contributo spetti solo a seguito del rilascio dell'alloggio posseduto (comma 28).

Con la presente norma si abrogano, quindi, il 2° e il 3° comma dell'art. 6 della L.R. n. 14/99 e si assegna la titolarità della procedura ai Comuni di Gairo, Cardedu e Osini. Ai fini di evitare ulteriori sperequazioni e trattare in maniera diversa e parziale analoghe situazioni viene abrogato anche il 3° comma dell'art. 7 della L.R. n. 14/99 in quanto penalizza coloro che sono detentori di alloggio assegnato in via provvisoria (comma 29).

Infatti i commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale n.14/99 prevedono che gli alloggi costruiti dallo Stato e trasferiti alla Regione nei nuovi abitati di Gairo, Cardedu e Osini sono ceduti in proprietà a coloro che hanno titolo; dal prezzo di vendita dell'alloggio deve essere portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 14/99 (lire 40.000.000. Euro 20.658,28). Il terzo comma del medesimo art. 7 della citata L.R. n. 14/99 prevede che il contributo da portare in detrazione dal prezzo di vendita è ridotto del 20% per coloro che alla data della cessione risultino già occupanti di alloggio nei centri interessati, per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria. Altra problematica di emergenza che sussiste in relazione al numero degli abitanti dei predetti comuni è connessa alla delicata situazione, stante il tempo trascorso, di carenza di alloggi. La delicata situazione sta nel fatto che molti alloggi, oggetto di definitiva assegnazione, sono da tempo occupati da parte di soggetti in attesa di avere riconosciuto altro titolo diverso. Pertanto, considerata la particolare problematica di emergenza abitativa, che interessa i predetti Comuni, con la presente norma, al comma 4, si prevede l'assegnazione e la gestione, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, degli alloggi costruiti dallo Stato, in seguito all'alluvione del 1951. I Comuni sono pertanto autorizzati ad assegnare tali alloggi, detenuti alla data del 07.05.1999, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti dalla citata L.R. 6 aprile 1989 n. 13. In conclusione si è inteso porre rimedio e risolvere le già gravi situazioni di disagio e provvisorietà dei cittadini danneggiati e destinatari delle relative provvidenze di risarcimento.

E' stata proposta la presente norma, che non concerne il rifinanziamento della L.R. n. 14/99 e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Regionale, ma si prefigge di risolvere aspetti interpretativi connessi alla citata L.R. 14/99.

L'articolo 13, in materia di interventi a favore del sistema industriale, prevede:

al comma 1, la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, per l'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione di una concessione integrata per la gestione della miniera carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 11 del Decreto legge n. 35/2005;

al comma 2, un ulteriore stanziamento di euro 3.800.000 per le finalità dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 7/2005 relativa alla gestione liquidatoria della Marfil S.p.A., Sigma Invest S.p.A., Intex S.p.A. e loro collegate;

al comma 3, la spesa di euro 10.500.000 per i progetti di ambientalizzazione territoriale, in particolare dell'area di Molentargius;

al comma 4, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/2005, per favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività. I relativi interventi sono disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale e per la loro gestione l'Assessorato dell'industria può

stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario che eserciti attività di concessione di finanziamenti;

al comma 5, infine, l'erogazione di contributi in favore di imprese per la realizzazione di progetti, di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e il riutilizzo di materiali di discarica, ai sensi dell'art. 32, punto 2, lett. a) della legge regionale n. 20/89 (disciplina delle attività di cava).

Nell'articolo 14, che dispone in materia di lavoro:

i commi da 1 a 4 autorizzano la Regione a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli Enti locali singoli o associati, per favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna.

Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento dei progetti inclusi nel programma, in misura non inferiore a un terzo delle spese ammesse; tali progetti devono essere rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati nonché ad iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo, hanno la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati. La spesa autorizzata per l'anno 2006 è pari a euro 20.000.000 di cui almeno euro 1.000.000 sono destinati al Comune di La Maddalena.

Il comma 5 istituisce un fondo per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, con una dotazione iniziale di euro 1.500.000;

il comma 6 sostituisce l'importo di euro 70.000 previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 6/2004, quale contributo per iniziative di autoimpiego, al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori LSU.

il comma 7 autorizza la spesa per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna;

il comma 8 destina euro 150.000 al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero casearia;

il comma 9 autorizza il finanziamento per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale n. 37/98 relativa alle reti di partenariato imprenditoriale.

L'articolo 15 contiene le disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport.

Tali disposizioni costituiscono, nella maggior parte dei casi, il supporto normativo di spese che, in carenza di una disciplina organica in materia, devono essere autorizzate di anno in anno. Tra esse rilevano quelle a favore dell'istruzione e nel campo della cultura (commi 1, 2 e 3) e quelle a favore delle attività culturali, di spettacolo e sport (comma 4).

Tra le attività riferite al settore dell'istruzione è da rilevare il notevole sforzo finanziario:

- per eliminare la dispersione scolastica (euro 12.350.000) destinati a sostenere, con la concessione di borse di studio, fornitura di libri di testo in comodato, abbattimento dei costi di trasporto e prestiti d'onore, in particolare, gli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate;
- per la diffusione (euro 25.000.000) della conoscenza della lingua inglese, programma "Sardegna Speacks English".

Tra gli interventi finalizzati alla promozione della cultura è la "Fabbrica della creatività": progetto sperimentale per la creazione di un centro di incontro e di lavoro delle arti contemporanee.

Il comma 5 prevede il concorso della Regione alla realizzazione del Servizio Bibliotecario nazionale (SBN) mediante attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società e autorizza la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92, e 93 della legge regionale n. 11/98.

I commi da 6 a 8 stabiliscono le modalità per la fissazione del termine per la presentazione delle domande di contributo relative a varie leggi regionali e criteri per la rendicontazione di contributi.

Il comma 9 prevede il mantenimento nei bilanci degli enti locali fino al 31 dicembre 2006 delle somme per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica e non impegnate entro i termini di legge.

Articolo 16 - Sanità e assistenza sociale

I commi da 1 a 7 dispongono in merito a autorizzazioni di spesa tra le quali rileva l'integrazione regionale al fondo sanitario regionale (c. 1) e la riorganizzazione delle funzioni in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (c. 3).

I commi da 8 a 13 regolamentano parte della politica sociale attuata dall'Amministrazione Regionale che, proseguendo nell'ottica di razionalizzazione e sviluppo già intrapresa con la manovra finanziaria 2005, è, in particolare orientata:

comma 10: a favorire il rientro in famiglia di persone attualmente inseriti in strutture sanitarie e/o sociali (Programma "ritornare a casa");

comma 11: a favorire il percorso di reinserimento sociale di giovani dimessi da strutture residenziali;

comma 12: a favorire la permanenza di persone non autosufficienti nella propria abitazione;

comma 13: a favorire il risanamento sociale e lavorativo di persone con provvedimenti penali ();

I commi 14 e 15 in materia di edilizia sanitaria dispongono:

il primo, a fine di accelerare le procedure di approvazione delle relative opere, la competenza in materia, a seconda del valore, al C.T.A.R. o al C.T.A.P. di cui, rispettivamente agli artt. 13 e 18 della L.R. n. 24/1987;

il secondo, al fine di completare le opere in corso e di ammodernare il patrimonio tecnologico, autorizza la spesa di euro 66.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento.

Il comma 16, infine, prevede una deroga ai comandi ex art. 40 della L.R. 31.1998 per garantire il monitoraggio e al riqualificazione della spesa sanitaria.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di trasporti

Il comma 1 assicura la copertura finanziaria al rinnovo contrattuale relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 2 consente di applicare anche a favore delle Ferrovie della Sardegna la disciplina di cui all'articolo 4 della L.R. n. 24/1987 (delega delle opere).

Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 da destinare al potenziamento delle linee di trasporto a favore degli studenti delle scuole superiori, finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica.

Il comma 4 consente di erogare i contributi in conto esercizio previsti dalla L.R. n. 16/1982 alle gestioni governative concessionarie dei servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari.

Il comma 5 è di copertura agli oneri derivanti dalle procedure di liquidazione del P.T.M.

CAPO III

Negli articoli 18 e 19 oltre alle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale, sono contenute le norme di attuazione delle

disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), relative alla cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42.

Al riguardo si rammenta che la citata legge aveva istituito presso l'Assessorato del Lavoro, l'albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Attualmente sono iscritti all'albo 759 lavoratori della formazione di cui 476 non docenti e 283 docenti. Gli ultracinquantenni risultano essere 234.

L'articolo 18 prevede una duplice possibilità di incentivazione all'esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro:

al comma 2 è data tale possibilità a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento, al comma 3 a quelli che non hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento.

Nei commi 4 e 5 vengono indicati: la modalità di presentazione delle domanda (da trasmettere all'Assessorato del Lavoro con l'indicazione dei requisiti) e i termini per la corresponsione delle indennità (tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro).

Infine, il comma 6 prevede che nell'ambito delle funzioni e dei compiti degli enti locali in materia di formazione professionale, servizi per l'impiego e politiche del lavoro, i comuni e le province possano indire pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42/1989.

L'articolo 19, ai commi 1 e 2 contiene le disposizioni in materia di contrattazione collettiva, da inserire ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n° 31 1998. In particolare, le disposizioni sulla contrattazione fissano per la Regione e per gli Enti l'ammontare delle risorse utilizzabili, tenendo conto che la stessa andrà ad estendersi al biennio economico 2006 – 2007.

Anche quest'anno vengono previste norme aventi finalità di contenimento della spesa di funzionamento e, più in generale, di razionalizzazione organizzativa.

Si citano a titolo esemplificativo: i commi 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 e 21 dell'articolo 19.

Ai commi 3 e 4 è contenuta la proroga a tutto il 2006 dell'esodo incentivato per il personale regionale. Si prevede che i posti che resi vacanti vengano portati in detrazione nella dotazione organica complessiva dell'Amministrazione e degli enti.

Al comma 5 si prevede il blocco delle assunzioni per le categorie A B e C.

Al comma 11, si prevede che le spese di cura del personale che riporti danni per cause di servizio vengano poste a carico del personale stesso e non dell'Amministrazione regionale.

Il comma 12 dispone la riduzione dei compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi e ai componenti dei comitati di vigilanza.

Nel comma 13 è disposta la soppressione della figura dell'autista addetto all'Ufficio di Gabinetto. L'indennità di gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112 è, inoltre, limitata esclusivamente agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della regione ed agli Assessori.

Nel comma 18 è previsto che, in caso di trasferimento di dirigenti a funzioni dirigenziali di minor valore economico, l'indennità di funzione da corrispondere non sia più quella originaria, ma sia data dal valore medio delle indennità previste per l'originario e per il nuovo incarico.

Il comma 19, detta disposizioni di contenimento in materia di incentivi dovuti per le spese di progettazione e di compensi per il personale dell'area legale.

Nel comma 21 vengono soppresse le indennità di missione e di trasferta previste dall'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1987 a favore degli organi di amministrazione degli enti regionali, nonché quelle destinate a favore dei dirigenti e del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti regionali.

Di notevole rilievo sono, inoltre, le disposizioni relative alla valutazione dei dirigenti. Nel comma 9 si intende dare l'avvio alla valutazione dei dirigenti legando l'attribuzione dei compensi accessori al risultato conseguito nell'esercizio delle loro funzioni, dando mandato alla Giunta regionale di costituire due appositi organismi, uno di valutazione e uno di tutela del comparto:

- il Nucleo di supporto alla valutazione, composto da tre esperti interni all'amministrazione individuati nelle aree funzionali all'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni;
- il Comitato dei Garanti, composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti in materia, uno interno ed uno esterno all'amministrazione regionale.

Infine, si illustrano brevemente i restanti commi dell'articolo 19.

Il comma 6 stabilisce che le risorse destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali vengano distribuite sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia di organizzazione delle dotazioni organiche delle direzioni.

Nel comma 7 viene modificata la disciplina del comando, viene eliminato il limite di 20 dipendenti per esercizio finanziario e ampliato l'arco temporale di riferimento che diventa da annuale a triennale.

È inoltre previsto il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche nel limite di 10 unità nello stesso esercizio finanziario.

Al comma 8, al fine di sopperire a temporanee carenze di organico di livello dirigenziale, è previsto che l'Amministrazione regionale possa, quando il numero di dirigenti in servizio risulti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, attribuire le funzioni dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici.

È inoltre previsto che, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, l'Amministrazione regionale possa attribuire funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per un numero di posti pari al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Nel comma 10, è data facoltà all'Ente Foreste della Sardegna di avvalersi, per l'assunzione di lavoratori di qualifica o categoria corrispondente a quella a cui si riferiscono i concorsi, delle graduatorie dei concorsi espletati dall'Amministrazione regionale.

Al comma 14, è data facoltà al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005, di chiedere l'iscrizione al FITQ regionale.

Il comma 15 prevede per l'Amministrazione regionale l'autorizzazione allo stanziamento di euro 3.210.000 a favore del Fondo integrativo pensioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1965. A favore del medesimo fondo, l'articolo 16 ha previsto un incremento del contributo pari a 1,50 punti a decorrere dal 1 gennaio 2006 e a un ulteriore punto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Nel comma 17 è prevista la conservazione a residui delle somme relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro.

Infine, il comma 20 prevede una riduzione dal 40 per cento al 25 per cento dei posti riservati al personale interno all'Amministrazione regionale nei concorsi pubblici.

CAPO IV

All'articolo 20, è inserita, tra l'altro, al comma 4, la norma relativa alla gestione del Piano Paesaggistico Regionale che prevede l'autorizzazione alla spesa di euro 500.000 per la gestione integrata delle coste dell'Isola per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) acquisizione in gestione di terreni ed immobili ricadenti nella fascia costiera;
- b) progettazione e gestione integrata del patrimonio costiero affidato alla Conservatoria anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche di gestione integrata costiera e delle trasformazioni territoriali;
- d) Studi, ricerche, informazione e prodotti della tutela attiva delle coste secondo i principi della gestione integrata e dello sviluppo sostenibile.

Tra le disposizioni diverse sono, inoltre, inserite le norme di seguito illustrate.

Nel comma 1 vengono ampliati i riferimenti normativi che consentono la prosecuzione delle convenzioni con soggetti già controparte dello Stato al momento dell'effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il comma 2 prevede l'autorizzazione alla spesa annua di euro 300.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei soggetti che svolgono attività di volontariato.

Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata, al comma 3, una spesa valutata in euro 200.000 annui.

All'attività di ricerca sono destinati, al comma 5, euro 13.000.000 per l'anno 2006.

Infine, nel comma 6, è autorizzata nell'anno 2006 l'ulteriore spesa di euro 200.000 per il riordino del patrimonio immobiliare della Regione.

Articolo 21 è la norma di copertura finanziaria

Articolo 22 è la disposizione di entrata in vigore

Disegno di legge concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006)"

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (U.P.B. E03.053).
2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (U.P.B. S03.050 e S03.051).
4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (U.P.B. E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro - 3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro - 68.000) - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno - mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (U.P.B. E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (U.P.B. E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (U.P.B. S03.050 e U.P.B. S03.051).
5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati ne corso degli anni 2006, 2007, e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
 - a) Fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S03.006)

2006	euro	34.095.000
2007	euro	27.045.000
2008	euro	27.045.000
 - b) Fondo speciale per spese in conto capitale (U.P.B. S03.007)

2006	euro	10.000.000
2007	euro	10.000.000
2008	euro	30.000.000

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006 – 2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.
9. Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, concernenti il patto di stabilità, sono confermate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.
10. È disposto nell'anno 2006 il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (U.P.B. E03.022).
11. E' disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (U.P.B. E03.050 – Cap. 36103):
 - a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
 - b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;
 - c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS S.p.A.
12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più Istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10”.

- il punto 1 del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato.
13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.
14. L'articolo 144 della legge 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.

Art. 2
Agenzia per le Entrate della Regione Sardegna

1. E' istituita l'Agenzia Regionale delle Entrate quale organo tecnico specialistico

dell'Amministrazione regionale in materia di entrate cui sono demandate le seguenti attività:

- monitoraggio dei rapporti di compartecipazione regionale al gettito fiscale dello Stato;
- ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
- supporto per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione di tributi regionali e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
- gestione dei tributi regionali;
- adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
- informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale;
- gestione dei sistemi informativi tributari e del collegamento con le banche dati nazionali.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore della Programmazione e Bilancio. Essa ha sede in Cagliari.

3. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli, e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia tributaria e finanziaria regionale deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato. Il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo.

6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, in numero non superiore a otto unità. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità ai principi dettati dal presente articolo, approva lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la prima dotazione organica.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l'anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (U.P.B. S03.100).

Art. 3

Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati.

2. Presupposto dell'imposta è la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso:
 - a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 Km dalla fascia costiera, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente.
 - b) di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla precedente lett. a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati.
3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di 24 mesi.
4. La plusvalenza di cui al comma 2 è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo.
5. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento in caso di cessioni a titolo oneroso di fabbricati acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Nei casi in cui il periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sia superiore ai 5 anni l'imposta si applica nella misura del 25 per cento.
6. L'imposta regionale è applicata dal notaio e versata direttamente dal medesimo in tesoreria regionale previa la corresponsione della relativa provvista da parte del cedente.
7. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 6 della presente legge e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
8. Le modalità e l'attività di recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore degli Enti Locali.

Art. 4 Imposta regionale sulle attività turistiche ambientali

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle attività turistiche ambientali.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai 3 Km dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al precedente comma, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di :
 - euro 1.500 per fabbricati di superficie fino ai 60 metri quadri.
 - euro 2.000 per fabbricati di superficie compresa tra i 61 metri quadri e i 100 metri quadri.

- euro 2.500 per fabbricati di superficie compresa tra i 101 metri quadri e i 150 metri quadri.
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra i 151 metri quadri e i 200 metri quadri, per la superficie eccedente i 200 metri quadri euro 150 per metro quadro.

5. Le misure previste al comma 4 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.

6. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali. A tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

7. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 6 della presente legge e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.

8. Le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta, la determinazione delle quote da destinare a comuni e province e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore degli Enti Locali.

Art. 5

Imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.

2. Presupposto dell'imposta è, nel periodo compreso dal primo giugno al 30 settembre, l'atterraggio e il decollo nel territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato o la sosta e l'ancoraggio negli approdi isolani di imbarcazioni e navi da diporto.

3. Soggetto passivo dell'imposta è, come individuato ai sensi degli art. 874 e 876 del codice della navigazione, l'esercente dell'aeromobile, dell'imbarcazione o della nave avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta ad ogni atterraggio e decollo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di :

- euro 200 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri.
- euro 500 per gli aeromobili abilitati al trasporto da 5 a 12 passeggeri.
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre 12 passeggeri.
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 15,99 metri.
- euro 5.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 16 e i 23,99 metri.
- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra i 24 e i 29,99 metri
- euro 20.000 per le navi di lunghezza superiore ai 29,99 metri.

Per le navi adibite all'esercizio di attività crocieristiche l'imposta è determinata in euro 5.000 giornalieri.

5. Le modalità e l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore dei Trasporti.

Art. 6

Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale

1. E' istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale. Esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall'imposta regionale sulle attività turistiche ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:

- a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale,
- b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale
- c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.

3. I programmi di cui al precedente comma 2 sono individuati e regolamentati con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio.

4. Lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 7

Disposizioni in materia di contabilità

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti commi:
- “2. Gli atti che impegnano somme a carico del bilancio della Regione sono sottoposti al controllo di legittimità contabile della Ragioneria generale della Regione.
3. Il controllo di cui al precedente comma è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell'impegno ai termini dell'articolo 40, comma 2, della presente legge. Le altre autorizzazioni di spesa di cui al citato comma sono quelle per le quali, con norme di legge o con atti amministrativi, sono nominativamente individuati i beneficiari di aiuti, contributi, provvidenze o altri benefici a carico dell'Amministrazione regionale.
4. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 1 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.

5. Resta comunque ferma la verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, della giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e dell'esistenza sullo stesso della necessaria disponibilità finanziaria, nonché la verifica che l'atto contenga tutti gli elementi di legittimità contabile.
6. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi solo dopo l'apposizione del visto che deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Qualora non ravvisi i presupposti per l'apposizione del visto, la Ragioneria restituisce l'atto, motivando il diniego, al titolare del centro di responsabilità che lo ha sottoscritto, ed il termine del controllo è sospeso. Nel caso in cui il titolare dell'atto riproponga lo stesso atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, ovvero insista per la registrazione nei termini originari, la Ragioneria è tenuta ad apporre il visto, informandone, in tale ultimo caso, l'organo gerarchicamente superiore nonché il competente organo politico".
2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato la Ragioneria provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno ed effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata nei competenti capitoli del bilancio regionale.
3. La Ragioneria provvede all'incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal D.M. 30 giugno 1939 - Istruzioni generali sui servizi del Tesoro -, dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
4. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.
5. I servizi competenti per materia, a cura della Ragioneria, sono informati affinché procedano allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano tutti gli elementi utili all'eliminazione del deposito.
6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione, nel termine di sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste e, nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati, per tutti gli altri.
7. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d'ufficio di tutti i depositi provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon fine provenienti dall'esercizio 2004 e precedenti (U.P.B. E01.081).
8. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.
9. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è attribuita all'Assessorato al Bilancio; restano fermi, in capo ai competenti assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime; per l'assolvimento di tale competenza l'Assessorato è dotato di ulteriori risorse umane.

CAPO II
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

Agenzia Regionale di Promozione Economica "Sardegna Promozione"

1. È istituita l'Agenzia Governativa Regionale denominata "Sardegna Promozione", Agenzia Regionale di Promozione Economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L'Agenzia promuove l'immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione e coordina programmi di marketing territoriale. Realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L'Agenzia, articolata nell'area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, col quale sono disciplinate l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli Organi. La Giunta Regionale approva entro il 30 giugno di ciascun anno il Piano Annuale delle Attività per l'anno successivo.

2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

3. L'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, passano all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'I.S.O.L.A., l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'I.S.O.L.A. era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato e nelle categorie non dirigenziali, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nell'Agenzia "Sardegna Promozione" subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annui euro

5.000.000 (U.P.B. S07.013).

Art. 9

Disposizioni a favore degli enti locali

1. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (U.P.B. S04.020).

2. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, relative alla concessione di contributi a favore dei Comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (U.P.B. S04.020).

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

5. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S04.130).

Art. 10

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (U.P.B. S05.048).

2. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 19, della legge regionale 21 aprile 2002, n. 7, relative alla concessione di contributi agli Enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (U.P.B. S05.021).

3. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di valorizzazione ambientale e sviluppo locale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (U.P.B. S05.035).

4. E' autorizzata, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della Natura relativa al territorio regionale (U.P.B. S05.035).

5. Per il funzionamento dell'Ufficio Regionale delle Valutazioni di Impatto Ambientale (U.V.A.R.) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (U.P.B. S05.074).

6. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e dell'autorità ambientale è autorizzata una spesa annua valutata in euro 200.000 (U.P.B. S05.077).

7. Sono recepiti i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). Al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali provvedono le Province che possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sardegna (ARPAS) per la fase istruttoria delle richieste. Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento in materia. Le direttive sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, devono essere adottate dalle Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese di istruttoria tecnica connesse al rilascio delle predette autorizzazioni sono valutate in euro 200.000 annui e sono poste a carico dei gestori degli impianti soggetti al rispetto delle citate disposizioni (U.P.B. S05.022).

8. E' istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; l'ARPAS, d'intesa con l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, cura la realizzazione e la gestione del catasto in raccordo con il catasto nazionale; per tale finalità, è autorizzata per l'anno 2006, la spesa di euro 100.000 (U.P.B. S05.019).

9. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono tenuti a comunicare all'ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al precedente comma 8, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

10. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 9, non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.

11. E' istituito l'Ufficio Tecnico del Piano di Tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di Tutela delle acque; per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio tecnico UPTA, e per il funzionamento dei sistemi informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 300.000 (U.P.B. S05.027).

12. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, il termine risarcimento è sostituito dalla parola indennizzo. Le Province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in annui euro 400.000 da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia (U.P.B. S05.037).

13. La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla Amministrazione Provinciale nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata previa presentazione dell'attestazione di versamento del contributo di euro 20 per il costo del libretto e delle spese di istruttoria.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei dati della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

15. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui, dell'U.P.B. S05.060 (cap. 05204) destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PRAR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 227 del 2001, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 11

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9 bovini da latte del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 75 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (U.P.B. S06.041).
2. A valere sulle risorse rinvenienti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006 è destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei Comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana (U.P.B. S06.041).
3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale Sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (U.P.B. S06.021).
4. Il personale della Regione e degli Enti Strumentali assegnato all'ARSEA Sardegna, conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'Ente di provenienza.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l'Anagrafe delle Aziende Agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell'Anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Agricoltura.
6. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2005, n. 7, possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell'Anagrafe di cui al precedente comma del presente articolo.
7. Il termine stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 ("Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata Blue tongue"), già prorogato dall'articolo 9, comma 11 della legge regionale n. 3/2003, e dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 6/2004, è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del

31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

8. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (U.P.B. S06.043).
9. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (U.P.B. S06.045).
10. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'U.P.B. S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle Organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento è finalizzato all'integrazione del fondo rischi e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche della Sardegna. Il relativo programma di intervento è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art. 12

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di competenza regionale a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, affidate in concessione e revocati possono, previa deliberazione della Giunta regionale, di conferma programmatica dell'intervento, essere utilizzati in regime di gestione diretta dall'Assessorato competente per materia.

2. Con le modalità di cui al comma 1, è autorizzata la riprogrammazione degli stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1987 n. 24 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli assessorati regionali competenti in materia, provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera I) della legge regionale 1° gennaio 1977, n. 1, e dell'articolo 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31".

4. Il Piano di Bacino Unico Regionale o i Piani Stralcio di Bacino, compresi quelli forestale e idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con Decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozione degli stessi da parte della Giunta regionale, in funzione di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sulla base di apposite "linee generali per la redazione

del Piano” approvate dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14. I piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con le medesime modalità, prescindendo dalle richieste “linee generali”.

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’E.S.A.F., disposta con l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l’E.S.A.F. era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l’Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015 la somma di euro 2.400.000, al fondo Integrativo per il Trattamento di Quiescenza costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell’E.S.A.F., nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell’E.S.A.F. sono trasferiti al F.I.T.Q. esclusivamente gli stanziamenti previsti dal sopraccitato articolo 2, della legge regionale n. 10 del 2005 (U.P.B. S08.014).

6. E’ disposto il trasferimento in capo all’E.S.A.F. S.p.A., ovvero al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale n. 36 del 1994, degli interventi affidati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni, all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Al predetto trasferimento si provvede mediante convenzione di finanziamento con la quale sono altresì regolati i relativi trasferimenti finanziari.

7. La partecipazione azionaria detenuta dall’E.S.A.F. in liquidazione, a seguito dell’operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio Idrico integrato nel gestore unico del medesimo servizio è trasferito al patrimonio della Regione, con attribuzione dei diritti dell’azionista all’Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

8. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono abrogate le parole “nel limite dell’80 per cento della spesa necessaria”. La disposizione abrogativa ha effetto sui programmi d’intervento approvati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

9. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di 35.000.000 di euro nell’anno 2006 e di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per 51.000.000 di euro mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell’Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali. (U.P.B. S08.080). Il programma è destinato:

- a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;
- b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

10 Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, (Fondo per l’Edilizia Abitativa) è elevato sino ad euro 90.000 e può avere durata decennale, quindicennale, ventennale con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali e di 20 semestralità per gli altri mutui. Ai mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione il cui reddito,

determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985 sia inferiore a euro 21.536 è assicurata, in deroga alle disposizioni della stessa legge, l'applicazione di un tasso pari a zero; a tal fine costituiscono "giovane coppia" coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione ovvero intendano contrarre matrimonio nell'anno successivo alla domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande per le quali non si è ancora giunti all'erogazione a saldo del mutuo alla data di entrata in vigore della presente legge e in regime di nuova convenzione con gli istituti di credito convenzionati.

11. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento alle disposizioni normative introdotte con Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, articolo 3, comma 1, e della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articolo 62, comma 5 ter, sono incrementati di un ulteriore anno.

12. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 relativi agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

13. L'importo previsto dal comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è stabilito dalle Amministrazioni comunali.

14. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997 n. 12, sono soppressi.

15. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (U.P.B. S08.028).

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Autonomo del Flumendosa i seguenti contributi straordinari:

- a) Euro 4.000.000, nell'anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (U.P.B. S08.014);
- b) Euro 2.500.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa-Campidano (U.P.B. S08.072).

17. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, è autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2007 (U.P.B. S08.033).

18. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.033).

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (U.P.B. S08.079).

20. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un

programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale (U.P.B. S08.053).

21. E' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (U.P.B. S08.031).

22. E' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamenti alle Province per la manutenzione di strade di loro competenza (U.P.B. S08.053).

23. Per l'attuazione di interventi nel settore viario ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 1994 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 1995 è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.053).

24. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 è autorizzata la spesa di 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.055)

25. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (U.P.B. S08.072).

26. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della Cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (U.P.B. S08.033).

27. Al fine di garantire l'effettiva applicabilità dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1999, n. 14, gli aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1 lettera i) della Legge 10 gennaio 1952, n. 9 possono accedere al contributo di euro 20.658,28 (lire 40.000.000) qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999, non abbiano ottenuto alcun acconto del contributo in conseguenza dell'esaurimento delle risorse della legge n. 9 del 1952. I comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono delegati all'erogazione del contributo.

28. Al fine di garantire l'applicabilità dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1999, n. 14, il saldo del contributo integrativo, sino all'importo di euro 7.746,85 (lire 15.000.000), è erogato a tutti gli aventi diritto in attesa di conguaglio alla data di entrata in vigore della presente norma, dai comuni interessati di Gairo, Cardedu e Osini. I citati comuni provvedono all'erogazione del saldo del contributo a tutti gli aventi diritto, previo accertamento del rilascio dell'eventuale alloggio detenuto in via provvisoria.

29. Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'articolo 6 ed il 3° comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999.

30. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini le rispettive Amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a seguito dell'alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999, verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dai commi 27, 28, 29 e 30 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.

31. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 27, 28, 29 e 30 si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 7

maggio 1999 (U.P.B. S08.094).

Art. 13

Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (U.P.B. S09.057).

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relativa alla gestione liquidatoria della Marfili S.p.A. e delle finanziarie regionali Sigma Invest S.p.A. e Intex S.p.A. e loro collegate, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (U.P.B. S09.055).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 10.500.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo dell'area di Molentargius (U.P.B. S09.058).

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna. Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Industria, sono finalizzati a:

- a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;
- b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;
- c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi;
- d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;
- e) consentire il risparmio energetico delle imprese.

Per la gestione degli interventi di cui al presente comma l'Assessorato dell'Industria può stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs di cui 385 del 1993, che eserciti attività di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura di evidenza pubblica (U.P.B. S09.014, S09.024 e S09.038).

5. Per i fini di cui all'articolo 32, punto 2, lett. a) della legge regionale 20 giugno 1989, n. 20 (disciplina delle attività di cava), l'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere nello stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S09.045 (cap. 09139) ad erogare contributi a fondo perduto in favore di imprese che presentino progetti di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e il riutilizzo dei materiali di discarica, il cui costo non sia coperto dal valore del materiale riutilizzabile. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'Industria.

Art. 14
Disposizioni in materia di lavoro

1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli Enti Locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di attuazione, con l'indicazione delle modalità e priorità degli interventi.

2. Gli Enti beneficiari concorrono al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante utilizzo delle risorse loro assegnate a' termini dell'articolo 4, comma 1 della presente Legge, per un complessivo importo fino a euro 10.000.000; tali progetti devono essere precipuamente rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati, nonché a iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo.

3. I progetti, approvati da un'apposita commissione tecnico-amministrativa istituita presso l'Assessorato del Lavoro, devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata nell'anno 2006 la spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000, da destinarsi ad interventi nel comune di La Maddalena (U.P.B. S10.030).

5. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del Lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (U.P.B. S10.009).

6. L'importo di euro 70.000 previsto dall'articolo 9, comma 5, lett. a) della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, è sostituito con quello di euro 35.000.

7. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (U.P.B. S10.035).

8. A valere sull'U.P.B. S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia.

9. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (U.P.B.P.B. S01.045).

Art. 15
Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole

- pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
- b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
 - c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062)
 - d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella regione (UPB S11.067);
 - e) la spesa di euro 25.000.000 per la realizzazione di un programma denominato "Sardegna speaks english", finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese mediante la presenza di insegnanti di lingua madre, l'organizzazione anche da parte di enti locali di corsi serali, la diffusione attraverso i mass media di corsi di lingua inglese e di corsi on-line presso il portale "Conoscere"; i relativi criteri e modalità di attuazione, sono definiti con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente per materia (U.P.B. S11.073);
 - f) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione Sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE (UPB S11.072);
 - g) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);
 - h) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 32 del 1997 (UPB S11.067);
 - i) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);
 - j) la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2001, n°6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);
 - k) la spesa di euro 50.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli Istituti di ricerca ad esclusione delle Università (UPB S11.072);
 - l) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a), comma 1, art. 12, della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7 per l'anno 2006, pari ad euro 6.500.000 è ripartita come segue (UPB S11.067):
 - corsi universitari ad Olbia
euro 129.000
 - Corsi universitari a Tempio Pausania
euro 86.000
 - Corsi universitari ad Alghero

	euro	450.000		
-	Consorzio universitario per la promozione degli			
		Studi universitari nella Sardegna centrale	euro	3.000.000
-	Consorzio Uno di Oristano			
	euro	2.220.000		
-	Consorzio Forgea International			
	euro	170.000		
-	Associazione	universitaria	Sulcis-Iglesiente	(AUSI)
		euro		
		445.000		

m) Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 relative a interventi a favore della gioventù, è autorizzata la spesa di euro 150.000 (U.P.B. S11.072)

2. L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7 è così sostituito:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al “fitto casa” a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane od estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive. Per l'esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 150.000 (U.P.B. S11. 067).

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 25 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n° 12 (“Interventi a sostegno delle attività delle Università della “terza Età” in Sardegna).

4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa di euro 3.000.000, nell'anno 2006, per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato “Fabbrica della creatività”, finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta Regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente per materia (U.P.B. S11.054);
- b) la spesa di euro 150.000, per l'anno 2006, per l'acquisto in via di prelazione, ai sensi degli articoli 59-62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle lett. n) e o) del comma 4, dell'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica n° 173 del 2004, e/o per l'acquisto di beni archeologici anche non sottoposti a vincolo (UPB S11.027);
- c) la spesa di euro 300.000, per l'anno 2006, per l'assistenza tecnica agli enti locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree archeologiche e dei musei (UPB S11.027);
- d) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);
- e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (UPB S11.015);

- f) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);
- g) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio "Grazia Deledda" (UPB S11.052);
- h) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro Studi Filologici Sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);
- i) la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, a valere sullo stanziamento del capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);
- j) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n° 35 – "Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì" è erogato annualmente alla Fondazione "Giuseppe Dessì" di Villacidro;
- k) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell'anno 2006, a favore del Comune di La Maddalena per l'organizzazione di iniziative culturali in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (U.P.B. S11.052);
- l) nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 – Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna – la denominazione del Titolo IV, è così sostituita "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di massima serie" ed il testo dell'articolo 31 è così sostituito:
 - "1. La Regione sostiene la partecipazione delle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati federali nazionali degli sport di squadra di massima serie che comportino trasferte in territorio extraregionale, individuati con il Piano triennale dello Sport, attraverso la concessione di contributi.
 - 2. L'intervento regionale ha carattere forfetario e viene concesso con riguardo ai seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza:
 - a) tipo di disciplina, livello del campionato disputato e livello agonistico raggiunto;
 - b) analisi dei costi effettuata in base al numero dei componenti la squadra tipo, il numero delle trasferte ed area geografica in cui vengono disputate le gare, i costi federali per la partecipazioni al campionato ed eventuali altre spese sostenute se pertinenti;
 - c) congruità numerica e tecnica del vivaio, anche in relazione ai risultati sportivi raggiunti dalle squadre giovanili del vivaio stesso.
 - 3. Gli elementi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma debbono risultare da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente regionale della Federazione sportiva interessata.
 - 4. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie.
 - 5. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e con le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n° 5.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.

7. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche saranno previste nell'ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.”

m) per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 650.000 (U.P.B.P.B. S11.027).

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 – Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (U.P.B. S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito Internet della Regione:

- legge regionale 21 giugno 1950, n°17 – Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- legge regionale 18 novembre 1986, n° 64 – Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
- legge regionale 22 gennaio 1990, n° 1, articolo 56 – Interventi per le attività teatrali e musicali e articolo 60 – Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali;
- legge regionale 22 giugno 1992, n° 12 – Interventi a sostegno delle attività delle Università della “terza Età” in Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n° 28 – Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica.

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sopraindicate leggi regionali debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni in contrasto con la presente norma:

- comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;
- comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12;
- comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attività da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione entro i 3 mesi successivi della data di effettuazione dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorché non impegnate entro i termini

di legge.

Art. 16

Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinato sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera CIPE; per tale finalità, nell'anno 2006, è autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (U.P.B. S12.029 e S12.030).

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15, lett. a) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (U.P.B. S12.027).

3. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (U.P.B. S12.044).

4. È autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (U.P.B. S12.057).

5. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (U.P.B. S12.059).

6. È autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa Circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un Progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (U.P.B. S12.068).

7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (U.P.B. S12.068).

8. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 47 del testo unificato relativo al sistema integrato regionale dei servizi alla persona, a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui all'articolo 1, lettera f) della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

9. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1997 sono attribuite alle Aziende UsI interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale

10. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma

sperimentale triennale denominato "Ritornare a casa". La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani territoriali, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi (U.P.B. S12.068).

11. Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata, per il finanziamento di un programma sperimentale, la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il programma promuove interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale da corrispondere, tramite i comuni, a seguito di un progetto personalizzato condiviso, con atto formale, dall'ente locale, dal destinatario dell'intervento e dal responsabile del portafoglio. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per regolamentare l'assegnazione, l'utilizzazione e la rendicontazione dei portafogli (U.P.B. S12.068).

12. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l'emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è autorizzata, nell'anno 2006, la somma di euro 700.000. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il relativo programma (U.P.B. S12.068).

13. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organismi di volontariato iscritti al Registro Regionale, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione Penale Esterna, il Centro Giustizia Minorile e le rispettive Magistrature di Sorveglianza (U.P.B. S12.068);

14. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del Comitato Tecnico Regionale Sanitario, previste dall'articolo 4, lettera c) della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18, sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale e al Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24. La legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 è abrogata.

15. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa complessiva di 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S12.029).

16. Al fine di garantire il regolare monitoraggio delle azioni messe in atto dalle Aziende Usl per la riqualificazione della spesa e il rientro dal disavanzo per il rispetto dei parametri previsti dall'Intesa del 23 marzo 2005, atto n. 2271, sottoscritta in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con riferimento al triennio 2005 – 2007, nelle more dell'attivazione delle

procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della legge regionale 31 del 1998 e in deroga all'articolo 40 della stessa legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il comando, per la durata massima di tre anni, di un massimo di 8 unità di personale dirigente medico delle Aziende Sanitarie per la copertura di posti di Direttore di Servizio nell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, nonché di un massimo di 8 unità di personale, anche di qualifica non dirigenziale, di altri enti e amministrazioni pubbliche, con documentate competenze in materia di politica sociale.

Art. 17

Disposizioni in materia di trasporti

1. A valere sullo stanziamento recato dall'U.P.B. S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale.

2. Per l'attuazione delle opere pubbliche di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive integrazioni e modificazioni, è facoltà dell'Amministrazione regionale applicare alle Ferrovie della Sardegna (FdS) la disciplina di cui all'articolo 4 della medesima.

3. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (U.P.B. S13.021).

4. L'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, non si applica ai servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari ed ai servizi di linea extraurbani di interesse regionale in concessione alle gestioni governative.

5. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.134.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo S.p.A. (PTM) (U.P.B. S13.015).

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 18

Esodo personale ex legge regionale n. 42 del 1989

1. L'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 9, comma 4 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti.

2. Al personale iscritto all'albo regionale di cui all'art.1 della legge regionale n. 42 del 1989 che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a una e mezza mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Al personale che non abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità, che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e comunque fino a un massimo di quattro anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e quella del compimento dei sessantacinque anni di età, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal precedente comma 2.

4. Le domande indirizzate all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro.

5. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.

6. I comuni e le province, in relazione alle funzioni ed ai compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, possono indire, sulla base della disponibilità delle rispettive piante organiche, pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 42/1989.

7. Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale assume a proprio carico fino al 31 dicembre 2007 l'onere finanziario corrispondente al cinquanta per cento del trattamento stipendiale spettante dal predetto personale.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (U.P.B. S10.035).

Art. 19
Contrattazione collettiva,
contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006 – 2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006 – 2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa quantificata, per l'anno 2006, in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31/1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.

3. La norma dell'art. 19 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005) è estesa a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione, è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

4. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 3 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui all'art. 15, comma 1, della predetta legge regionale n. 7/2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'art. 19 della medesima legge regionale n. 7/2005 sono abrogati.

5. Ferme le riduzioni d'organico di cui al comma 4, per l'anno 2006 nell'Amministrazione e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

6. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo e aggiunto il seguente: "Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 54, comma 1, è autorizzata a disporre o a richiedere il comando di personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale; a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed amministrazioni; a richiedere il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di 10 unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta ";
"2. Il comando è disposto, sentito il dipendente interessato, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale";
"3. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese definite tra l'Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le ASL interessate, può disporsi l'assegnazione temporanea di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziare a copertura della dotazione organica dell'amministrazione o dell'ente di assegnazione.

Le intese stabiliscono, compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio”.

8. L'Amministrazione e gli enti regionali, nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite possono attribuire le funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico, collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. L'attribuzione non può avere durata superiore a tre anni. E' fatta salva la norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31/1998 per le funzioni di direttore generale. L'Amministrazione regionale, fino esaurimento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e per un numero non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, è inoltre autorizzata ad attribuire le funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l'attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

9. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il Nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica, ed il Comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all'amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il Comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.

10. Nell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi in materia di forestazione) nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, le parole “per le funzioni “ e “dirigenziali” sono soppresse. L'Ente foreste della Sardegna può avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati dall'Amministrazione regionale in corso di efficacia, per l'assunzione di lavoratori di qualifica o categoria corrispondente, per titolo di accesso e contenuto di prestazioni, a quelle cui si riferiscono i concorsi.

11. Sono soppresse tutte le disposizioni che pongono spese di cura per il personale dell'Amministrazione e degli enti a carico dei medesimi. Nell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono soppresse le parole da “al rimborso” a “nonché”.

12. I compensi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale.

13. Nell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, sono soppresse, nell'ordine, la lettera f) e la lettera h); nell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresse le parole da “al segretario” sino a “stampà”.

14. All'art. 24, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2 bis. "I dipendenti già iscritti presso i soppressi enti ed aziende a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto può chiedere l'iscrizione al FITQ regionale; si applica in tale ipotesi la norma dell'art. 27, comma 3. In caso di mancata opzione, si provvede all'estinzione dei fondi e alla definizione delle partite individuali, fatta salva la prosecuzione dell'iscrizione all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine rapporto". La domanda d'iscrizione al FITQ deve essere prodotta inderogabilmente entro 30 giorni dalla presente legge.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (U.P.B. S02.086).

16. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2, alinea 1, della legge medesima è aumentato di punti 1,50, a decorrere dal 1 gennaio 2006, e di un ulteriore punto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086 (oneri di fine rapporto).

17. Per l'attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall'Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

18. Nell'art. 28, della legge regionale n. 31 del 1998, il comma 8 è sostituito dal seguente: "Con la procedura prevista dal comma 4, il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è attribuita, fino alla scadenza del precedente incarico, l'indennità di funzione pari al valore medio delle indennità previste per l'originario e il nuovo incarico"

19. Nell'articolo 47, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti". Nello stesso articolo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi: "10. Le somme riscosse dall'amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale"; "11. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 10, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previsti dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti

fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi". E' abrogato l'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

20. Negli articoli 32, comma 3, e 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 25 per cento.

21. Le indennità di missione o trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale 23 giugno 1987, n. 27, e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell'amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27/1987, sono soppresse. E' soppressa l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente a favore dei dirigenti e del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti regionali.

CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20
Disposizioni varie

1. Nell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, dopo la parole "Ai sensi del comma 12 dell'articolo 19" sono introdotte le seguenti "e del comma 1 dell'articolo 15".

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, relativa all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (U.P.B. S01.022).

3. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (U.P.B. S01.054).

4. La Regione provvede alla gestione integrata delle coste dell'Isola, nel rispetto dei principi di cui al Piano Paesaggistico Regionale ed alla Raccomandazione della Unione Europea 2002/413/Ce; per tali finalità è autorizzata una spesa annua valutata in euro 500.000 per lo svolgimento delle seguenti attività (U.P.B. S01.076 e S01.077).

- a) acquisizione in gestione di terreni ed immobili ricadenti nella fascia costiera;
- b) progettazione e gestione integrata del patrimonio costiero affidato alla Conservatoria anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche di gestione integrata costiera e delle trasformazioni territoriali;
- d) Studi, ricerche, informazione e prodotti della tutela attiva delle coste secondo i principi della gestione integrata e dello sviluppo sostenibile

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (U.P.B. S03.089).

6. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (U.P.B. S04.035).

Art. 21
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

TABELLA A

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo di parte corrente (U.P.B. S03.006 - Fondi regionali)

TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo di parte corrente
(U.P.B. S03.006 - Fondi regionali)

	(importi in migliaia di euro)		
	2006	2007	2008
1) Istituzione e gestione dei parchi e delle riserve naturali	2.500	2.500	2.500
2) Norme in materia di inquinamento acustico	1.000	1.000	1.000
3) Norme in materia di qualità dell'aria	1.000	1.000	1.000
4) Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e della biodiversità vegetale della Sardegna	4.100	4.100	4.100
5) Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche	130	130	130
6) Risorse idriche e bacini idrografici	2.000	2.000	2.000
7) Disciplina delle attività estrattive	1.000	1.000	1.000
8) Riordino funzioni in materia di aree industriali	7.415	7.415	7.415
9) Interventi regionali per il cinema	1.200	3.000	3.000
10) Norme per la disciplina della polizia amministrativa locale e la promozione di un sistema integrato di sicurezza	1.000	1.000	1.000
11) Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi	3.900	3.900	3.900
12) Interventi vari di parte corrente	8.850	0	0
Totale	34.095	27.045	27.045

TABELLA B

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo in conto capitale (U.P.B. S03.007 - Fondi regionali)

TABELLA B
 Indicazione delle voci (disegni di legge)
 da includere nel fondo in conto capitale
 (U.P.B. S03.007 - Fondi regionali)

(importi in migliaia di euro)

	2006	2007	2008
1) Interventi vari	10.000	10.000	30.000
Totale	10.000	10.000	30.000

TABELLA C

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO RELATIVAMENTE ALLE SPESE PER LE QUALI LE VIGENTI NORME FANNO RINVIO ALLA LEGGE FINANZIARIA

(art. 1, comma 7 della presente legge)

TABELLA C
 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO RELATIVAMENTE ALLE SPESE PER LE QUALI LE VIGENTI NORME FANNO RINVIO ALLA LEGGE FINANZIARIA
 (art. 1, comma 7 della presente legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008	TOTALE COMPETENZE
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA						
L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati	S01.021	01038	800	0	0	800
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO						
L.R. 37/98 - Parco scientifico e tecnologico	S03.035	03129	0	0	0	0
L.R. 24/99 - Art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente Foreste	S03.005	03025	4.500	5.000	5.000	14.500
L.R. 9/96 - Art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S03.053	03209	500	0	0	500
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA						
L.R. 19/97 - Produttività personale degli Enti locali	S04.019	04025	0	0	0	0
L.R. 12/05 - Unioni di Comuni e Comunità Montane	S04.019	04019	0	0	0	0
05 - AMBIENTE						
L.R. 34/98 - Fermo biologico	S05.050	05146	5.000	5.000	5.000	15.000
L.R. _/2005 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S05.023	05082	100	100	100	300
		05082-01	300	250	250	800
		05082-02	600	650	650	1.900
		05082-03	1.430	1.430	1.430	4.290
		05082-04	20	20	20	60

08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 32/91 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S08.028	08132	2.000	0	0	2.000
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'Ambito	S08.070	08195	300	0	0	300
L.R. 10/2005 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato	S08.014	08029	15.000	7.000	7.000	29.000
L.R. 7/2005, art. 5, c. 15 - Monitoraggio edilizia residenziale	S08.079	08165	125	0	0	125
09 - INDUSTRIA						
L.R. 44/89 e successive integrazioni - Provvedimenti a favore delle P M I industriali	S09.025	09067	0	0	0	0
		09069	0	0	0	0
L.R. 11/98 - Art. 28, comma 2 e successive integrazioni - Consolidamento finanziario delle P M I industriali	S09.025	09071	500	0	0	500
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S09.024	09062	0	0	0	0
	S09.028	09119	0	0	0	0
	S09.045	09139	3.000	3.000	3.000	9.000
L.R. 33/98 - Gestione liquidatoria EMSA - parte corrente	S09.056	09157	50.200	0	0	50.200
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE						
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S10.059	10160	3.000	3.000	3.000	9.000
L.R. 07/97 - Fondo Regionale per le società miste	S10.024	10065	0	0	0	0
		10069	0	0	0	0

L.R. 07/97 - Lavori Socialmente Utili	S10.027	10108	1.000	0	0	1.000
		10109	0	0	0	0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S10.022	10047	30	30	30	90
	S10.023	10055	0	0	0	0
		10056	0	0	0	0
	S10.024	10073	25.984	25.984	25.984	77.952
	S10.026	10083	0	0	0	0
L.R. 26/00 - Norme a sostegno all'imprenditorialità femminile in attuazione della legge 215/92	S10.021	10041	75	75	75	225
	S10.026	10077	1.800	1.800	1.800	5.400
L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili	S10.052	10061	1.000	1.000	1.000	3.000
L.R. 20/05, art. 43 - Programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento inoccupati e disoccupati	S10.009	10125-01	0	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S11.059	11055	900	800	800	2.500
		11056	900	700	700	2.300
		11059	200	150	150	500
		11061	1.350	1.000	1.000	3.350
		11062	80	70	60	210
	S11.060	11069	1.000	800	800	2.600

		11070	20.000	20.000	20.000	60.000	
		11071	0	0	0	0	
	S11.062	11079	260	200	200	660	
	S11.063	11087	100	60	60	220	
	S11.072	11175	400	200	100	700	
	L.R. 26/96 - Interventi Regionali per l'Università	S11.067	11120	13.500	12.500	12.500	38.500
	L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica	S11.052	11176	1.300	900	600	2.800
	L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica - Borse di studio	S11.052	11177	0	0	0	0
	L.R. 3/2003, art. 13, c. 6 lett i) - Associazione Nazionale Perseguitati politici italiani ANPPIA e Unione Autonoma Partigiani sardi UAPS	S11.052	11331	100	100	100	300
12 - IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE							
	L.R. 11/90 - Interventi a sostegno della ricerca sulla B-talassemia	S12.027	12085	250	250	250	750
	L.R. 3/03, art. 15, c. 15 - Ricerca screening prevenzione ed educazione sanitaria	S12.025	12012	1.500	1.500	1.500	4.500
	L.R. 3/03, art. 16, c. 15 - Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S12.068	12250	0	0	0	0
	L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S12.044	12163	2.000	2.000	2.000	6.000
	L.R. _/2005 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S12.030	12109	500	500	500	1.500
		S12.041	12129	50	50	50	150
13 - TRASPORTI							
	L.R. 18/89 - Istituzione Fondo Regionale compensativo minori entrate per tariffe agevolate	S13.021	13011	2.000	2.000	2.000	6.000

L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale	S13.021	13023	800	800	800	2.400
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S13.021	13021	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S13.021	13024	0	50	0	50

TABELLA D
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO RELATIVAMENTE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LE QUALI SI DISPONE UNA RIDUZIONE
(art. 1, c. 8 della presente legge)

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
03 – PROGRAMMAZIONE L.R. 6/01, art. 6 c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e I.A.C.P.	S03.055 -S03.056	03178 - 03179	3.279 (1.721)	3.279 (1.721)	3.279 (6.721)
04 – ENTI LOCALI L.R. 2/94, art. 55 – Concorso interessi su mutui contrattati da consorzi fra comuni e da consorzi industriali L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici	S04.020	04047			0 (52)
05 – AMBIENTE L.R. 7/2002, art. 14, c. 15 – Valutazione ambientale	S04.130	04214	15.000 (10.823)		
06 – AGRICOLTURA L.R. 30/75, artt. 1 e 8 – Concorso mutui miglioramenti fondiari	S05.035	05084	0 (150)	0 (130)	
L.R. 60/79 – Proprietà coltivatrice	S06.023	06073			0 (15.339)
L.R. 18/89, art. 25 – Mutui miglioramento fondiario	S06.023	06289			0 (9.193)
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 – Ricomposizione fondiaria	S06.023	06081			0 (821)
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 – Ricomposizione fondiaria	S06.042	06302			0 (10.330)

N.B.: *gli importi tra parentesi costituiscono il decremento*

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
07 – TURISMO L.R. 40/93, art. 16 – Concorso interessi imprese turistiche	S07.024	07085			2000 (6.005)
L.R. 40/93, art. 3 – Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S07.025	07096			50 (363)
08 – LAVORI PUBBLICI L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S08.017	08045			62 (22)
L.R. 27/72 – Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S08.017	08047			303 (18)
L.R. 26/84, art. 15 – Somme da versare al fondo edilizia economica di cui alla L. 22/75	S08.080	08185			0 (10.071)
L.R. 33/86 - Contributi ammortamento mutui di investimento assunti dagli EE.LL.	S08.017	08046			1.361 (188)
L.R. 1/99 – Opere pubbliche di interesse degli EE.LL.	S08.033	08323	580 (1.420)		
09 – INDUSTRIA L.R. 21/93 – Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S09.024	09058			6.000 (5.879)
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 – Fondo incentivazione piccole medie imprese	S09.024	09061		3.000 (7.329)	6.000 (4.329)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono il decremento

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
10 – LAVORO L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S10.049	10134			700 (37)
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE L.R. 1/90, art. 60 – Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S11.033	11241	800 (200)	600 (400)	400 (13)
L.R. 12/92, artt. 2, 5 – Università della terza età	S11.072	11182		200 (10)	150 (160)
L.R. 9/96, art. 54 – Contributo annuo Associazione Lao Silesu	S11.015	11329			30 (22)
L.R. 8/97 art. 32, c. 5 – Deputazione Storia Patria	S11.052	11311			10 (16)
L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua sarda.	S11.015	11122			700 (1.056)
L.R. 6/04, art., 12, c. 8 - Notiziari regionali e locali non udenti	S11.017	11232	0 (30)		
12 – SANITA' L.R. 14/01, art. 2 – Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S12.077	12211	0 (700)	0 (700)	0 (2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 – Contributi alle associazioni in favore nefropatici emodializzati e trapiantati	S12.068	12267			0 (31)

N.B.: *gli importi tra parentesi costituiscono il decremento*

TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO RELATIVAMENTE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LE QUALI SI DISPONE UN INCREMENTO
(art. 1, c. 9 della presente legge)

TABELLA E

(in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
02 – AFFARI GENERALI					
L.R. 38/82, art. 35 – Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S02.017	02026	190 (30)		150 (114)
03 – PROGRAMMAZIONE					
L.R. 6/92, art. 52 – Assistenza alle piccole e medie imprese	S03.061	03108	3.000 (3.000)	2.000 (2.000)	2000 (1.742)
04 – ENTI LOCALI					
L.R. 28/72 – Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S04.022	04058	162 (162)	160 (160)	158 (106)
L.R. 6/04 – art. 18 Predisposizione Piani Territoriali	S04.118	04199	1.800 (1.800)		
07 – TURISMO					
L.R. 40/93, art. 16 – Concorso interessi imprese turistiche	S07.024	07085	2.000 (1.500)	2000 (2000)	
L.R. 51/93 – Provvidenze a favore dell'artigianato	S07.038	07127	12.000 (12.000)	8.000 (8.000)	7.000 (7.000)
08 – LAVORI PUBBLICI					
L.R. 27/72 – Assunzione oneri enti vari per esecuzione opere pubbliche ammesse al contributo statale	S08.017	08047			
L.R. 32/85 – Fondo regionale per l'edilizia abitativa	S08.080	08188			8.500 (8.500)
L.R. 7/2005, art. 5 c. 3 - Gestione liquidatoria ESAF	S08.014	08029	15.000 (3.000)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA E

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
09 – INDUSTRIA					
L.R. 21/93 – Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S09.024	09058	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
10 – LAVORO					
L.R. 14/68 – Sezione provinciale Unione Italiana Ciechi	S10.049	10131	450 (50)	450 (50)	450 (424)
L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale	S10.049	10136	1.702 (1.702)	754 (754)	754 (181)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S10.049	10134	700 (700)	700 (700)	
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE					
L.R. 35/89 – Contributo annuale Fondazione G. Dessì	S11.052	11319	115 (29)	115 (29)	115 (27)
L.R. 1/90, art. 60 – Finanziamenti ad enti ed organismi con finalità didattica e socio culturali	S11.066	11108	80 (20)	60 (20)	40 (4)
	S11.052	11330	42 (25)	42 (25)	
	S11.015	11332	100 (100)	100 (100)	100 (17)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA E

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2006	2007	2008
L.R. 39/91 - AILUN	S11.067	11124	950 (340)	688 (78)	688 (17)
L.R. 12/92, artt. 2, 5 – Università della terza età	S11.072	11182	400 (160)		
L.R. 6/95, art. 50 ,c. 5 – Contributo annuo Istituto Storico Arborese	S11.015	11321	26 (26)	26 (26)	
L.R. 9/96, art. 54 – Contributo annuo Associazione Lao Silesu	S11.015	11329	30 (30)	30 (30)	
L.R. 8/97, art. 32, c. 5 – Deputazione storia patria	S11.052	11311	10 (10)	10 (10)	
L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua sarda	S11.015	11122	700 (700)	700 (700)	
L.R. 6/2001, art. 5, c. 4 – Edilizia scolastica	S11.065	11100	26.000 (13.384)		
12 – SANITA'					
L.R. 7/2005, art. 13, c. 18 – Contributi per l'auto-aiuto	S12.068	12108			80 (80)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

TABELLA F

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL RICORSO AL CREDITO

(art. 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(art.37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEGLI INTERVENTI	U.P.B.	CAP.	
Trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente o organismo appartenente al settore P.A.			
	S04.017 S12.029	04046-00/P 12100-00	102.759 63.000
TOTALE COMPLESSIVO			165.759